

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 16 marzo 2006, in Milano, presso l'Assolombarda

tra

la Sirti S.p.A., rappresentata dal dott. Mario Boccardi e dal dott. Lorenzo Volpe

e

le OO.SS. nazionali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, rappresentate dai Sigg. Antonio Zorzi, Angelo Mangino e Giuseppe De Leo, Fausto Durante e Augustin Breda e Adolfo Rocchetti, assistite dal Coordinamento R.S.U.

Premesso che

- le attività di manutenzione (preventiva e correttiva), sia di tipo tradizionale, generalmente riferita al principale Cliente Telecom Italia S.p.A., sia quelle riferite agli altri Operatori, sono caratterizzate sempre più da elevata criticità di gestione, in relazione all'attuale situazione di mercato (con prezzi in forte e continua riduzione) ed alla necessità di garantire comunque al Cliente un adeguato standard di servizio – 24 h/giorno, 7 giorni/7 – con efficienza ed efficacia operativa;
- le Parti, a partire dal 2003, nel corso di numerosi incontri, hanno avuto modo di approfondire tutte le problematiche in materia;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

la nuova disciplina contrattuale in materia di Manutenzione/Reperibilità entra in vigore dal **1° aprile 2006**, secondo quanto di seguito specificato.

1. Reperibilità.

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore, per disposizione aziendale, si rende disponibile, in conformità a quanto contrattualmente previsto tra Azienda e Cliente, per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare su chiamata il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non sono considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l'Azienda provvederà ad avvicinare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed, al contempo, consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'Azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi ~~immediatamente~~ per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo e dovrà informare l'Azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Qualora non possa rispondere per tempo alla chiamata, non ha diritto a percepire la relativa indennità.

Al lavoratore che durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento (irrintracciabile, troppo distante dal luogo dove è chiamato ad intervenire, ecc.), non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità, e verrà attivata la procedura disciplinare di cui agli articoli 23 e seguenti della Disciplina generale – Sez. III del CCNL Metalmeccanico in vigore.

2. Trattamento economico.

Ai lavoratori che effettuano la reperibilità verrà riconosciuto un compenso specifico così determinato al lordo delle trattenute di legge :

- per ogni giorno festivo, di sabato e di domenica **€. 15,00;**
- per tutti gli altri giorni infrasettimanali **€. 10,00.**

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione per il tempo di prestazione effettuata, per ogni di chiamata con intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso lordo pari a **€. 5,00.-**. Una ulteriore indennità di chiamata potrà essere attribuita solo nel caso fosse necessario un nuovo intervento trascorsi 30 minuti dopo il rientro al proprio domicilio del lavoratore interessato.

Le ore di lavoro effettuate per l'intervento saranno determinate a partire da 30 minuti dalla chiamata e fino al rientro al proprio domicilio e verranno compensate con le maggiorazioni previste dal CCNL Metalmeccanico in vigore per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

Nel caso in cui l'Azienda non abbia assegnato o messo a disposizione un automezzo sociale di trasporto, il lavoratore reperibile per raggiungere il proprio Centro Operativo ~~o il luogo dell'intervento~~ riceverà il rimborso delle spese di viaggio se usa mezzi pubblici ovvero l'indennità chilometrica di **€/Km. 0,26** per l'andata ed il ritorno se usa un proprio automezzo.

Per gli impiegati con indennità di funzione.

Per questa categoria di lavoratori non vengono riconosciute le ore di viaggio e le ore di lavoro per gli interventi fino ad un massimo di **200 ore annue** complessive. Le ore eccedenti tale limite verranno commisurate alla retribuzione ordinaria.

Sono esclusi da qualsiasi trattamento economico gli impiegati di **7[^] e 7[^]Q**, fatto salvo eventuali rimborsi di spese vive sostenute e validamente documentate.

Le Parti ritengono che i trattamenti di cui sopra sono complessivamente migliorativi rispetto a quanto previsto in materia dalle normative contrattuali in vigore. Inoltre, le Parti sono concordi nel considerare che l'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Peraltro, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice Civile, le Parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente accordo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Non ci sono altri diritti connessi con i turni di reperibilità, salvo quanto previsto nelle specificità della regolamentazione contenuta al successivo punto 3 del presente accordo.

3. Regolamentazione specifica.

- a) Il turno giornaliero di reperibilità va dalla fine dell'orario di lavoro ordinario all'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo per la durata di **16 ore** nei giorni feriali e di **24 ore** nei giorni festivi, di sabato e di domenica.
- b) Le Parti convengono che, anche per le modalità di attuazione, i turni di reperibilità non possono eccedere i 10 giorni continuativi nell'arco di un mese. I turni di reperibilità verranno comunicati mensilmente e potranno subire variazioni per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, permessi, ecc.). L'Azienda, anche attraverso interventi di addestramento / formazione, coinvolgerà lavoratori con skill professionale idoneo per mantenere adeguato il numero di dipendenti da interessare ai turni di reperibilità, sperimentando a livello locale la possibilità di ridurre i giorni di reperibilità.
- c) In caso di intervento su guasto dopo la fine della giornata lavorativa normale i lavoratori reperibili eseguiranno la prestazione correttiva fino ad un massimo di 8 ore. Salvo casi eccezionali, al termine delle 8 ore dovrà intervenire un'altra squadra di lavoro in regime di orario ordinario.
- d) ~~Le ore di lavoro effettuate tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino saranno retribuite con la maggiorazione del lavoro notturno o dello straordinario notturno, se in regime di orario straordinario.~~
- e) Se le ore di intervento richiedono una prestazione **inferiore o uguale a 4 ore, fino alle ore 1.00**, i lavoratori interessati potranno essere impiegati nell'attività ordinaria del giorno successivo.

- f) Se le ore di intervento richiedono una prestazione **inferiore o uguale a 4 ore** e ~~dopo~~ ^{le ore} **le ore 1.00**, i lavoratori interessati percepiranno le ore lavorate con la maggiorazione del lavoro notturno ^(30%) e dovranno essere disponibili a completare l'orario ordinario nel corso della giornata ritardando l'inizio della prestazione dopo il numero di ore già lavorate. In caso di rinuncia dei lavoratori, ^{per stessi potranuo} ~~usufruiranno~~ di ore di PAR per il completamento delle 8 ore di lavoro ordinario.
- g) Se le ore di intervento richiedono una prestazione **superiore a 4 ore e oltre le ore 1.00**, i lavoratori interessati, fatto salvo il riconoscimento della maggiorazione contrattuale ~~ridotta~~ (30%) per effetto del riposo compensativo da effettuare nella giornata successiva, usufruiranno a tal fine – in compensazione – di tante ore di permesso retribuito quante siano state le ore di intervento effettuate per la prestazione lavorativa. Qualora tali ore di permesso retribuito non fossero sufficienti a coprire l'intera giornata lavorativa (8 ore), il lavoratore avrà diritto alla retribuzione di 8 ore. In tale giornata viene riconosciuto il trattamento spettante per 1 pasto.
- h) I lavoratori in trasferta in località distanti **oltre 100 km** dalla sede di assunzione non possono essere inseriti in turni di reperibilità nelle stesse giornate nelle sedi di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

SIRTI S.p.A.

FIM-FIQM-UILM Nazionali

Coordinamento R.S. 